

Disoccupazione - Indennità ordinaria – Incompatibilità con l'assegno di invalidità - Sussiste - Esclusione.

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - 08.03.2010 n. 5544 - Pres. De Luca - Est. Di Nubila - PM Finocchi Gheri (Diff.) - INPS (Avv.ti Stumpo, Triolo, Fabiani) – G.G. (Avv. Gaetano)

Il divieto di cumulo dell'indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, introdotto dall'art. 6, comma 7, del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993 n. 236, applicabile "ratione temporis", si estende all'assegno ordinario di invalidità, la cui natura di trattamento pensionistico trova conferma nella modalità di erogazione, che ha luogo a fronte dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché di calcolo, che ha luogo secondo le norme della medesima, e nella sua conversione "ex lege" in pensione di vecchiaia al compimento dell'età prevista per il normale pensionamento.

FATTO - 1. Con ricorso depositato in data 17.10.2003, G.G. conveniva l'INPS dinanzi al Tribunale di Catania ed esponeva di avere chiesto l'indennità di disoccupazione con domanda 25.9.2002. Tale domanda era stata respinta, perché l'Istituto aveva ritenuto la stessa incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità *ex lege* n. 222/1984 di cui l'attore fruiva. Chiedeva pertanto la condanna dell'INPS alla corresponsione della citata indennità. Previa costituzione ed opposizione dell'INPS, il Tribunale accoglieva la domanda attrice. Proponeva appello l'INPS e la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza di primo grado così motivando:

- l'INPS sostiene che in virtù del Decreto Legge n. 478/1992, art. 5, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
- la tesi non è fondata, perché scopo dell'art. 10 della Legge n. 887/1984, è quello di evitare che colui il quale non può, per le proprie condizioni fisiche, espletare alcuna attività lavorativa riceva una indennità prevista per coloro che, pur essendo in grado di lavorare, non possono farlo per le difficoltà occupazionali nel mercato del lavoro;
- la disposizione invocata dall'appellante, cioè l'art. 5 del Decreto Legge n. 478/1992, ha in buona sostanza ribadito il contenuto della norma precedente e torna pertanto applicabile il principio di cui a Cass. n. 5330.1997 (vedi *infra*);

- posta, dunque, la differenza tra assegno di invalidità e pensione di inabilità, in relazione ai diversi presupposti, non sussiste alcuna incompatibilità in ordine alla prestazione richiesta.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'INPS, deducendo un motivo, illustrato da memoria integrativa. Resiste con controricorso il G.

DIRITTO - 3. Con l'unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 10 della Legge n. 887/1984, 6 del Decreto Legge n. 148/1993 convertito con modificazioni nella Legge n. 236/1993 e 45 del R.D.L. n. 1827/1935: erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto compatibile con l'indennità di disoccupazione l'assegno ordinario di invalidità, limitando il divieto di cumulo alla sola pensione di inabilità. Il principio di cui a Cass. 5330/1997 va rivisto in relazione al chiaro tenore delle norme applicabili. Non a caso l'art. 2 del Decreto Legge n. 299/1994 convertito con modificazioni nella Legge n. 451/1994 e la Corte Costituzionale con la sentenza n. 218/1995 (1), occupandosi della questione della compatibilità dell'assegno ordinario di invalidità con l'indennità di mobilità, hanno risolto la questione nel senso dell'incompatibilità tra le due prestazioni e della possibilità di opzione per il trattamento più favorevole.

4. Nel controricorso, G.G. sostiene che le norme in questione debbono essere interpretate secondo la loro *ratio*: se il pensionato per invalidità possiede residue capacità lavorative e non può rioccuparsi per mancanza di lavoro sul mercato, egli deve essere ritenuto in grado di ricevere l'indennità di disoccupazione involontaria.

5. Con la memoria di replica, l'INPS ribadisce la validità della propria interpretazione anche in relazione alla *ratio legis*, perché la possibilità di collocare sul mercato del lavoro le residue capacità lavorative, propria del pensionato per invalidità, non osta comunque a che egli fruisca dalla pensione e quindi preclude la possibilità di fruire di ulteriore beneficio, tenuto anche conto che il pensionato di invalidità percepisce comunque l'integrazione al minimo.

6. Il ricorso è fondato e va accolto. È noto che l'assegno di invalidità spetta al lavoratore assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo (art. 1, comma 1 della Legge n. 222/1984). L'assegno è riconosciuto per tre anni ed è soggetto a conferma per periodi della stessa durata. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno diviene permanente. Esso si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile (comma 10). Per la disciplina del cumulo, il comma 11 rinviava all'art. 20 della Legge n. 153/1969 e succ. mod.

7. La pensione di inabilità presuppone (art. 2) che l'assicurato si trovi nella assoluta e

permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ed è prevista la preventiva rinuncia ad una serie di trattamenti, tra cui quello di disoccupazione (comma 2).

8. Con Decreto Legge n. 148/1993 convertito con modificazioni nella Legge n. 236/1993 è stato previsto (art. 6, comma 7) che, tra l'altro, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici a carico dell'Invalidità, vecchiaia e superstiti. Successivamente, il Decreto Legge n. 299/1994 convertito con modificazioni nella Legge n. 451/1994 ha previsto espressamente l'opzione tra assegno o pensione di invalidità e indennità di mobilità.

9. Per quanto rileva ai fini della decisione della presente controversia, occorre stabilire se l'assegno ordinario di invalidità (parziale) costituisca o meno un trattamento pensionistico. La risposta deve essere positiva, trattandosi dell'erogazione a fronte dell'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti, calcolato secondo le norme dell'assicurazione stessa e convertito *ex lege* in pensione di vecchiaia al compimento dell'età prevista per il normale pensionamento. Torna quindi applicabile l'art. 6, comma 7 del Decreto Legge n. 148/1993 sopra citato, in virtù del quale l'indennità di disoccupazione è incompatibile con i "trattamenti pensionistici" dell'assicurazione Invalidità, vecchiaia e superstiti.

10. Non è utilizzabile nella presente causa il precedente di cui a Cass. n. 5330/1997, sentenza che ha deciso su una richiesta di indennità di disoccupazione per il periodo 8.7.1987 - 6.1.1988, periodo a fronte del quale il cumulo era disciplinato dall'art. 20 della Legge n. 153/1969 e non era applicabile la normativa sopravvenuta, della quale per l'appunto non è cenno nel testo della sentenza stessa.

11. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata. La causa, non risultando necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito mediante la reiezione della domanda introduttiva. Giusti motivi, in relazione alla complessità della questione dibattuta, all'incertezza obiettiva circa l'esito della lite al momento della proposizione del ricorso, alla presenza di un precedente della Corte di Cassazione (apparentemente) favorevole all'attore consigliano la compensazione delle spese dell'intero processo.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 1995, p. 756